Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 72° — **Roma - Mercoledì, 11 novembre 1931 - Anno X** — **Numero 260**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1931

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100**.

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. **I supplementi** straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale „ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **1631.**

REGIO DECRETO 1° ottobre 1931, n. **1331.**

Inclusione dell'abitato di Fratterosa, frazione del comune di San Lorenzo in Campo, in provincia di Pesaro, tra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;
Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D* allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Fratterosa, frazione del comune di S. Lorenzo in Campo, in provincia di Pesaro.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 1° ottobre 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

DI CROLLALANZA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1931 - *Anno X*
Atti del Governo, registro 314, *foglio* 18. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 1632.

REGIO DECRETO 24 settembre 1931, n. 1325.

Tributo delle popolazioni eritree per l'esercizio 1931-32.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 24 maggio 1903, n. 205, sull'ordinamento della Colonia Eritrea che dà facoltà al Governo del Re di provvedere alla imposizione dei tributi sulle popolazioni indigene della Colonia;

Sentito il Consiglio superiore coloniale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvata l'unita tabella indicante il tributo delle popolazioni eritree per l'esercizio 1931-32.

Art. 2.

È data facoltà al Governatore dell'Eritrea di attribuire, con sua disposizione, agli incaricati della riscossione una percentuale del tributo non maggiore del 15 per cento.

In ogni caso nessun incaricato di riscossione potrà percepire una somma superiore alle L. 5000.

Art. 3.

I conventi delle popolazioni cristiane sono esenti dal pagamento del tributo per l'esercizio finanziario 1931-32.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 24 settembre 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE BONO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 novembre 1931 - Anno X
Atti del Governo, registro 314, foglio 12. — MANCINI.

Tabella indicante il tributo delle popolazioni eritree per l'esercizio 1931-32.

COMMISSARIATO REGIONALE DELLO HAMASIEN.

Paesi autonomi	L.	51.876,85
Decchi Tescim	»	37.809 —
Chebesà Ciuà	»	40.609,80
Loggo Ciuà	»	68.918,85
Dembesan	»	67.994,85
Lamza	»	31.623,90
Saharti	»	37.375,80
Uocherti	»	11.088 —
Minabè Zerai	»	25,239,50
Sciottè Ansebà	»	49.438 —
Tecchelè Aghebà	»	30.492 —
Carnescim Meridionale	»	30.395 —
Carnescim Settentrionale	»	24.475,50
Totale	L.	505,537,05

COMMISSARIATO REGIONALE DEL CONFINE MERIDIONALE.

Regione del Seraè.

Tzellimà	L.	52.500 —
Seffaà	»	13.650 —
Tacalà e Uistè Gulti	»	49.780 —
Decchi Melgà	»	8.610 —
Afelbà	»	3.780 —
Ghehcià	»	9.660 —
Anaghir	»	5.460 —
Arfè Grottò	»	7.455 —
Quollà Seraè	»	1.575 —
Dobub	»	15.750 —
Decchi Dignà	»	4.200 —
Liban	»	14.700 —
Temezzà e Tedrer	»	5.250 —
Zaid Accolom	»	17.850 —
Decchi Aitaes	»	3.150 —
Medri Felassi	»	6.300 —
Cunnò Redà	»	2.100 —
Medri Uod Seberà	»	26.250 —
Mai Tzadà	»	24.150 —
Decchi Bocrì	»	7.245 —
Enda Azmaò Ogbit	»	6.195 —
Medrì Felassi del Mai Tzadà	»	2.625 —
Uistè Gulti del Mai Tzadà	»	1.260 —
Adegolbò Enda Ganzai	»	3.937,50
Dembelas	»	19.425 —
Maraguz	»	47.250 —
Barachit, Ailà, Cohain	»	18.690 —
Mai Albò	»	3.675 —
Godofelassi	»	5.250 —
Adi Mongontì	»	4.200 —
Teramnì	»	5.670 —
Missiam	»	1.890 —
Adi Gamed	»	735 —
Gundet	»	5.670 —
Totale	L.	406.287,50

Regione dell'Acchelè Guzai.

Decchi Ghebri	L.	9.712 —
Decchi Admocom	»	8.032 —
Engana	»	6.457 —
Merettà Caich	»	5.775 —
Robrà	»	11.655 —
Egghelà Hames	»	8.295 —
Haddectì	»	12.600 —
Zanadegle	»	10.605 —
Tedrer	»	18.900 —
Merettà Sebenè	»	27.800 —
Decchi Dignà	»	9.145 —
Aret	»	19.950 —
Zebaontì	»	8.400 —
Decchi Zeresennai	»	4.410 —
Decchi Tehesctà	»	1.995 —
Dericien	»	7.875 —
Metzhè	»	17.400 —
Egghelà Hatzin	»	12.600 —
Hadadem Ciaalò	»	9.450 —
Degghien	»	4.725 —
Acran	»	3.937,50
Ambesset Ghelebà	»	5.880 —
Lalai Agruf	»	5.670 —
Tahtai Agruf 1°	»	2.152,50
Tahtai Agruf 2°	»	4.987,50
Enda Dascim	»	4.042,50
Adi Gultì	»	6.825 —
Ouddecchelè Meshal	»	12.025 —
Degghien Uogherà	»	2.992,50
Senafè	»	1.365 —
Colonia Mussulmana	»	577,50
Zeremossi	»	3.360 —
Loggo Sardà	»	8.295 —
Colonia Cattolica	»	2.782,50
Zeban	»	7.087,50
Debrimela Alades	»	575,50
Debrimela Labhalè	»	1.625 —
Assa Uaddo	»	630 —

Località	Gruppo	Importo
Halaita	Hasu	L. 808,50
Assalila	Hasu	» 525 —
Mussa Ebbago	Hasu	» 231 —
Assa Alì Gascia	Hasu	» 630 —
Hammedi Gascia	Hasu	» 2.425,50
Omartù	Hasu	» 1.837,50
Consubifire	Hasu	» 472,50
Mohammed Caiuia	Hasu	» 871,50
Scium Ahmed Gascia	Gaasu	» 477,50
Jofisc Gascia	Gaasu	» 3.255 —
Soliman Gascia	Gaasu	» 577,50
Hassan Gascia	Gaasu	» 735 —
Assa Jofiscia	Gaasu	» 871,50
Scium Abdalla Gascia	Gaasu	» 3.040 —
Ona Omar	Gaasu	» 346,50
Danagul		» 630 —
Fekat Harak		» 3.780 —
Mussa Harak	Dassamo	» 630 —
Zailè Arè	Dassamo	» 525 —
Zubacum Arè	Dassamo	» 630 —
Nafè Harak	Dassamo	» 2.730 —
Abdalla Harak	Dassamo	» 1.785 —
Teroa Bet Serah		» 6.300 —
Bet Lelisc	Assaorta	» 5.775 —
Assalissan	Assaorta	» 6.615 —
Assacheri	Assaorta	» 5.250 —
Fogorotto	Assaorta	» 4.515 —
Bet Fachih	Assaorta	» 3.675 —
Idda		» 2.415 —
Baradotta		» 1.890 —
Hassabat Arè		» 1.050 —
Engaghè Sermarè		» 735 —
Rezamarà		» 116 —
Totale		L. 357.742 —

COMMISSARIATO REGIONALE DEL BASSOPIANO ORIENTALE.

Regione di Massaua.

Località	Importo
Villaggi del Samhar	L. 21.593,25
Tribù del Samhar	» 58.248,75
Assaorta Inferiore	» 20.280,75
Ghinda	» 1.442,75
Damas	» 194,25
Isole	» 6.210,75
Totale	L. 107.971,50

Regione della Dancalia Settentrionale.

Località	Importo
Damoheita	L. 9.488,85
Frazioni minori Dahimela	» 1.681,05
Dahimela	» 3.236,10
Hedarem	» 5.024,25
Bellessua	» 2.207,10
Duna e Duna Buri	» 1.227,45
Hancala	» 2.629,20
Hauachil e Danachil Buri	» 438,90
Somali	» 942,90
Frazioni Minori Adoimara	» 5.174,35
Totale	L. 32.070,15

COMMISSARIATO REGIONALE DI CHEREN.

Località	Importo
Sucuneiti	L. 10.430 —
Ad Zamat	» 19.300 —
Ad Adambes	» 5.085 —
Bet Gabrù	» 6.300 —
Ad Samaraccion	» 4.500 —
Ad Fezà	» 9.430 —
Ad Ciafà	» 8.395 —
Ad Gabscia	» 17.210 —
Begiuc	» 12.035 —
Bab Giangheren	» 3.607,50
Mensa Bet Ebrehè	» 13.890 —
Mensa Bet Sciacan	» 7.912,50
Ad Tacles	» 33.390 —
Maria Rossi	» 35.640 —
Maria Neri	» 74.640 —
Adirba	» 4.637,50
Decandù	L. 2.187,50
Lamacelli	» 9.335 —
Debrasina	» 2.500 —
Habab	» 90.300 —
Ad Scech	» 36.200 —
Ad Temariam	» 23.000 —
Bet Mala	» 7.400 —
Ad Taura	» 5.950 —
Ad Moallim	» 2.300 —
Rasciaida	» 10.000 —
Totale	L. 455.575 —

COMMISSARIATO REGIONALE DEL BASSOPIANO OCCIDENTALE

Regione di Agordat.

Località	Importo
Dega	L. 69.300 —
Ad Alì Bachit	» 27.051,15
Ad Gultana	» 8.925 —
Ad Tauliab	» 4.440,50
Ad Scech Faid	» 18.253,85
Hassal	» 5.937,75
Scenniab	» 4.410 —
Ad Imbirrà	» 6.300 —
Ad Alalam	» 15.540 —
Ad Hamid Auod	» 9.870 —
Ad Saleh	» 10.395 —
Toas	» 7.875 —
Scincat Chinab	» 3.391,50
Ad Ibrahim	» 25.200 —
Ad Alì	» 3.150 —
Ad Auadab	» 5.725 —
Ad Naseh	» 3.675 —
Ad Elmen	» 3.675 —
Lebet	» 13.125 —
Ad Asri	» 3.433,50
Ad Scech Garabit Enza	» 5.208 —
Alghedem	» 8.788,50
Ad Occud	» 56.700 —
Sceref	» 11.550 —
Aiesc	» 4.882,50
Totale	L. 336.832,25

Regione di Barentù.

Località	Importo
Erimasa	L. 12.025 —
Tauda	» 4.725 —
Seles Logodad	» 11.025 —
Chega	» 20.475 —
Agonnà	» 8.400 —
Coità	» 22.075 —
Fodè	» 7.875 —
Ducambia	» 7 875 —
Alummò	» 16.275 —
Sassal	» 9.450 —
Baria Heghir	» 45.150 —
Baria Mogareb	» 34 650 —
Totale	L. 200.000 —

Regione di Tessenei.

Località	Importo
Sciucria	L. 2.625 —
Elit	» 1.970 —
Bithama	» 2.100 —
Rasciaida	» 800 —
Sogodas, Lacatacura	» 13.650 —
Sabderat	» 7.665 —
Totale	L. 28 810 —

REGIA RESIDENZA DELLA DANCALIA MERIDIONALE.

Località	Importo
Ancala di Assab	L. 400 —
Nassara di Beilul	» 450 —
Nafara di Beilul	» 850 —
Tribù della zona di Barassoli	» 600 —
Haisciamali di Arsilei	» 500 —

Mishindi di Asbol	L.	300 —
Tribù della zona di Edd	»	950 —
Eberto di Balubui	»	175 —
Tribù della zona di Chiloma	»	125 —
Gruppo tribù Ad Ali Sceca della costa	»	450 —
Tribù della zona di Raheita	»	650 —
Gruppo Badoitamela di Abo	»	250 —
Hedarem Ali Buritto	»	250 —
Darrado e Maiabbe	»	300 —
Hassabacari di Gaharre	»	400 —
Frazione Aligole, Coborto, Aftato, Omar Sammo ed Hameddin Ali Sammo	»	300 —
Gangoita di Mabra	»	300 —
Auligura di Mabra	»	300 —
Alahaita	»	300 —
Assauiad e Dataudum	»	200 —
Gurmahto	»	100 —
Hummedaba e Mafta di Uaddi	»	150 —
Gruppo Baidotamela dello Ueima	»	500 —
Abamela	»	200 —
Ghidinto di Dattoiscima	»	100 —
	L.	9.100 —

RIASSUNTO.

Commissariato regionale dello Hamasien	L.	505.537,05
Commissariato regionale del Confine Meridionale:		
a) Seraè	»	406.287,50
b) Acchelè Guzai	»	357,742 —
Commissariato regionale del Bassopiano Orientale:		
a) Massaua	»	107.971,50
b) Dancalia Settentrionale	»	32.070,15
Commissariato regionale di Cheren	»	455.575 —
Commissariato del Bassopiano Occidentale:		
a) Agordat	»	336.832,25
b) Barentù	»	200.000 —
c) Tessenei	»	28.810 —
Residenza della Dancalia Meridionale	»	9.100 —
Totale	L.	2.439.925,45

Il Ministro per le colonie:
DE BONO.

REGIO DECRETO 8 ottobre 1931.
Conferma nella carica di presidente dell'Ente « Vasca nazionale per le esperienze di architettura navale » dell'on. ing. Giuseppe Rota.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 4 del R. decreto-legge 23 giugno 1927-V, numero 1429, convertito in legge 14 giugno 1928, n. 1463;
Visto il R. decreto 29 settembre 1927-V, registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 1927-V, col quale l'on. generale ispettore del Genio navale R. N. Giuseppe Rota, senatore del Regno, venne nominato presidente dell'Ente « Vasca nazionale per le esperienze di architettura navale »;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con i Ministri per la marina e per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

L'on. generale ispettore del Genio navale R. N. ing. Giuseppe Rota, senatore del Regno, è confermato per altri quattro anni nella carica di presidente dell'Ente « Vasca nazionale per le esperienze di architettura navale », dal 29 settembre 1931-IX.

Il Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che verrà registrato alla Corte dei conti.

Dato a San Rossore, addì 8 ottobre 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — SIRIANNI — BOTTAI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1931 - Anno IX
Registro 7 Bil. comunicaz. Marina merc., foglio 358. — COLABATTISTI.

(8655)

DECRETO MINISTERIALE 17 ottobre 1931.
Conferma in carica di membri del Consiglio di amministrazione dell'Ente « Vasca nazionale per le esperienze di architettura navale ».

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto l'art. 5 del R. decreto-legge 23 giugno 1927-V, numero 1429, convertito in legge 14 giugno 1928, n. 1463, che istituiva l'Ente « Vasca nazionale per le esperienze di architettura navale »;
Visto il decreto Ministeriale 25 novembre 1927-V, con il quale l'on. generale ispettore del Genio navale R. N. Gioacchino Russo, senatore del Regno, ed il comm. avv. Giovanni Battista Becchi, furono nominati membri del Consiglio di amministrazione dell'Ente « Vasca nazionale per le esperienze di architettura navale »;

Decreta:

S. E. il generale ispettore del Genio navale R. N. Gioacchino Russo, senatore del Regno, ed il comm. avv. Giovanni Battista Becchi sono confermati per quattro anni, dal 1° dicembre 1931, nella carica di membri del Consiglio di amministrazione dell'Ente « Vasca nazionale per le esperienze di architettura navale ».
Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 17 ottobre 1931 - Anno IX

Il Ministro: CIANO.

(8664)

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1931.
Inibizione di riacquisto della cittadinanza italiana al signor Giulio Mongardi di Alfonso.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Ritenuto che il sig. Giulio Dante Mongardi nato a Bologna il 17 dicembre 1880 da Alfonso e da Carlotta Parisini trovasi in via di riacquistare, a norma dell'art. 9, n. 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lui perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge anzidetta;
Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire al predetto signor Giulio Dante Mongardi il riacquisto della cittadinanza italiana;
Veduto il parere in data 13 ottobre 1931 del Consiglio di Stato (sezione prima), le cui considerazioni s'intendono riportate nel presente decreto;

Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Decreta:

È inibito al predetto signor Giulio Dante Mongardi il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 ottobre 1931 - Anno IX

p. *Il Ministro*: ARPINATI.

(8656)

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1931.
Inibizione di riacquisto della cittadinanza italiana alla signora Maria Bonomi di Carlo.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Ritenuto che la signora Maria Carolina Irene Bonomi nata a Milano il 1° maggio 1889 da Carlo e da Clotilde Somajni trovasi in via di riacquistare, a norma dell'art. 9, n. 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lei perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge anzidetta;

Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire alla predetta signora Maria Carolina Irene Bonomi il riacquisto della cittadinanza italiana;

Veduto il parere in data 13 ottobre 1931 del Consiglio di Stato (sezione prima), le cui considerazioni s'intendono riportate nel presente decreto:

Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Decreta:

È inibito alla predetta signora Maria Carolina Irene Bonomi il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 ottobre 1931 - Anno IX

p. *Il Ministro*: ARPINATI.

(8657)

DECRETO MINISTERIALE 27 ottobre 1931.
Norme regolamentari per l'applicazione della legge 24 giugno 1929, n. 1121, recante disposizioni per agevolare il credito agrario nelle Isole italiane dell'Egeo.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI
E CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 2 della legge 24 giugno 1929, n. 1121;

Visti i decreti del Governo delle Isole italiane dell'Egeo in data 12 agosto 1928, n. 138, e 22 maggio 1930, n. 97;

Sentito il Governatore delle Isole italiane dell'Egeo;

Decreta:

Art. 1.

Il disposto dell'art. 1 della legge 24 giugno 1929, n. 1121, si applica ai mutui e prestiti agrari di miglioramento accordati dalla filiale di Rodi del Banco di Sicilia, con l'osservanza delle disposizioni di cui al decreto del Governo delle Isole Egee in data 22 maggio 1930, n. 97, e di quelle contenute nel presente decreto.

Art. 2.

I mutui per miglioramenti agrari dovranno essere estinti mediante il pagamento di annualità e semestralità costanti, comprensive di capitale e di interessi, entro un periodo di tempo non eccedente gli anni venticinque.

Le operazioni compiute mediante sconto di cambiali agrarie non potranno, invece, avere durata superiore a cinque anni e perchè possano fruire del concorso statale negli interessi di cui alla citata legge 24 giugno 1929, n. 1121, dovrà, con apposita scrittura privata, essere determinato il numero, l'ammontare e la scadenza delle quote costanti di ammortamento del prestito.

Art. 3.

Spetta alla filiale del Banco di Sicilia in Rodi di presentare al Ministero dell'agricoltura e delle foreste le proposte per l'assegnazione del concorso di cui alla legge 24 giugno 1929, n. 1121, a favore delle operazioni di miglioramento dalla medesima filiale accordate, per un importo complessivo massimo di capitale non eccedente i 10 milioni di lire.

Le proposte predette saranno formulate previo esame delle singole operazioni da parte della Commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto Governatoriale 12 agosto 1928, n. 138, la quale esprimerà il proprio avviso, tenendo conto della natura e della produttività delle migliorie finanziate e della durata delle operazioni.

Art. 4.

Le proposte di cui all'articolo precedente saranno redatte in forma di elenchi, compilati secondo le norme seguenti:

Entro il 31 gennaio di ogni anno la filiale di Rodi del Banco di Sicilia invierà al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per il tramite del Governo delle Isole italiane dell'Egeo, l'elenco dei prestiti e mutui stipulati dal 1° gennaio al 31 dicembre precedente.

Detto elenco dovrà contenere:

a) le generalità dei mutuatari;

b) lo scopo delle singole operazioni;

c) la località in cui sono situati i fondi da migliorare;

d) la data della stipulazione;

e) l'importo concesso a mutuo;

f) la data fissata per l'inizio dell'ammortamento, con indicazione se questo avverrà mediante pagamento di quote annuali o semestrali;

g) l'interesse globale sull'operazione;

h) la misura nella quale, entro il limite massimo del 2,50 %, si propone la concessione del concorso statale;

i) la data e l'importo delle singole somministrazioni effettuate, in conto della somma mutuata, durante l'anno;

l) l'indicazione della quota costante a carico del mutuatario e di quella a carico dello Stato;

m) la data e l'esito dei collaudi parziali e finali;

n) la dichiarazione del [illegible]ore del parere reso dalla Commissione consultiva per il credito agrario.

Verificata la regolarità degli elenchi e l'esattezza dei computi in essi indicati, il Ministero dell'agricoltura e delle fo-

reste provvederà al regolare impegno della spesa corrispondente alle annualità o semestralità fisse a carico dello Stato risultanti dall'elenco medesimo.

Art. 5.

I collaudi parziali e finali delle opere finanziate saranno compiuti a cura degli uffici tecnici del Governo delle Isole italiane dell'Egeo, i quali faranno constare, vistando gli elenchi, di cui all'articolo precedente, che dai detti collaudi è risultato che le somme erogate sono state effettivamente impiegate nelle migliorie progettate e finanziate.

Art. 6.

La quota di concorso a carico dello Stato è dovuta per tutto il periodo di ammortamento del prestito o mutuo, anche quando il mutuatario estingua anticipatamente, in tutto o in parte, il proprio debito purchè risulti accertato che la intera somma mutuata è stata effettivamente impiegata per la regolare esecuzione delle opere di miglioramento per le quali fu concessa.

Detta quota di concorso sarà corrisposta dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste alla filiale di Rodi del Banco di Sicilia, mediante versamenti effettuati alla scadenza delle annualità e semestralità relative, presso la sede di Roma del Banco di Sicilia, che ne accrediterà, sotto la stessa data, la filiale creditrice.

La quota di concorso medesimo costituisce una quantità costante, pari a quella risultante dalla differenza fra la data di ammortamento calcolata al saggio totale dell'interesse richiesto dall'Istituto mutuante e quella determinata al tasso di favore ottenuto, deducendo da detto saggio totale il concorso percentuale dello Stato.

Conseguentemente il mutuatario corrisponderà all'Istituto mutuante la differenza fra l'annualità o semestralità dovuta per la estinzione del prestito o mutuo e la quota costante del concorso dello Stato, oltre gli accessori.

Art. 7.

Sulle somme somministrate prima dell'entrata in ammortamento del prestito o mutuo può essere corrisposta la quota di concorso dello Stato nel pagamento degli interessi maturati fino all'inizio del periodo di ammortamento, quando il pagamento di detti interessi non venga rinviato e portato ad aumento della somma mutuata.

Per ottenere detta quota di concorso, la filiale di Rodi del Banco di Sicilia invierà, entro il 31 gennaio di ogni anno, apposito elenco, distinto da quello di cui all'art. 4 e nel quale saranno riportati i dati riguardanti le sole operazioni per le quali deve farsi luogo alla corresponsione della quota in parola.

Art. 8.

La vigilanza sulla regolare e retta esecuzione della legge 24 giugno 1929, n. 1121, in conformità delle disposizioni contenute nel presente regolamento, è esercitata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che potrà all'uopo disporre controlli, accertamenti ed ispezioni.

Roma, addì 27 ottobre 1931 - Anno IX

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste: Acerbo.

Il Ministro per gli affari esteri: Grandi.

Il Ministro per le finanze: Mosconi.

(8660)

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1931.

Istituzione di una Regia agenzia consolare in Cataguazes (Bello Horizonte - Brasile).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la legge consolare 28 gennaio 1866, n. 2804, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Determina:

È istituita una Regia agenzia consolare alla residenza di Cataguazes alla dipendenza del Regio consolato in Bello Horizonte.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 ottobre 1931 - Anno IX

p. *Il Ministro*: Fani.

(8666)

DECRETO MINISTERIALE 21 settembre 1931.

Istituzione di una Regia agenzia consolare in Varginha (Bello Horizonte - Brasile).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la legge consolare 28 gennaio 1866, n. 2804, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Determina:

È istituita una Regia agenzia consolare alla residenza di Varginha alla dipendenza del Regio consolato in Bello Horizonte.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 settembre 1931 - Anno IX

p. *Il Ministro*: Fani.

(8667)

DECRETO MINISTERIALE 2 novembre 1931.

Revoca dell'autorizzazione concessa al Consorzio agrario cooperativo di Poggiorsini (Bari) per l'esercizio del credito agrario.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visti gli articoli 13 della legge 5 luglio 1928, n. 1760, che reca provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario nel Regno, e 33 del regolamento approvato col decreto Ministeriale 23 gennaio 1928, per l'applicazione della legge predetta;

Ritenuto che il Consorzio agrario cooperativo di Poggiorsini (Gravina di Puglia - Bari), venne autorizzato, con provvedimento 24 ottobre 1929, dalla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli in virtù della delega ad essa conferita dal Ministero dell'agricoltura e le foreste, ad esercitare il credito agrario nel comune di Gravina di Puglia e frazione di Poggiorsini;

Che in dipendenza delle sue attuali condizioni patrimoniali esso Consorzio non si trova più in grado di svolgere una proficua attività nel campo del credito agrario;

Vista la proposta 16 ottobre 1931, n. 44493, della Sezione di credito agrario del Banco di Napoli;

Decreta:

È revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito agrario al Consorzio agrario cooperativo di Poggiorsini (Gravina di Puglia - Bari), accordatogli dalla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli con provvedimento 24 ottobre 1929.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 novembre 1931 - Anno X

Il Ministro: ACERBO.

(8661)

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1931.
Conferma in carica di membri del Comitato tecnico del Registro italiano navale ed aeronautico.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto l'art. 15 del R. decreto-legge 11 novembre 1926-V, n. 2138, convertito in legge 16 febbraio 1928, n. 337, relativo al riordinamento del Registro italiano;
Visto il decreto Ministeriale 30 giugno 1927-V, con il quale il colonnello del Genio navale ing. Luigi Barberis ed il professore di costruzioni navali mercantili presso la Scuola di ingegneria di Napoli, ing. Leonardo Fea, furono nominati membri del Comitato tecnico del Registro italiano;

Decreta:

Il colonnello del Genio navale ing. Luigi Barberis, ed il professore di costruzioni navali mercantili presso la Scuola di ingegneria di Napoli, ing. Leonardo Fea, sono confermati per quattro anni, dal 1° ottobre 1931, nella carica di membri del Comitato tecnico - Sezione navale - del Registro italiano navale ed aeronautico.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 20 ottobre 1931 - Anno IX

Il Ministro: CIANO.

(8663)

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1931.
Sostituzione di un delegato del Governo nel Consiglio di amministrazione della Società anonima « Ente Italiano per le Audizioni Radiofoniche ».

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1927, n. 2207, convertito nella legge 17 maggio 1928, n. 1350, che reca nuove norme per il miglioramento e lo sviluppo del servizio delle radioaudizioni circolari;
Visto il R. decreto-legge 17 aprile 1931, n. 589, recante disposizioni aggiuntive al suddetto R. decreto-legge n. 2207;
Visto il R. decreto 29 dicembre 1927, n. 2526, che approva e rende esecutiva la convenzione 15 dicembre 1927, tra il Ministero delle comunicazioni e la Società anonima « Ente Italiano per le Audizioni Radiofoniche (E.I.A.R.) » per il servizio delle radioaudizioni circolari;
Visto il R. decreto 24 luglio 1931, n. 1027, che approva l'atto aggiuntivo alla suddetta convenzione 15 dicembre 1927;
Visto il decreto Ministeriale 22 gennaio 1928, registrato alla Corte dei conti il 27 gennaio 1928, registro n. 3 Ufficio riscontro poste, foglio n. 38, relativo alla nomina dei delegati del Governo nel Consiglio di amministrazione della Società anonima « Ente Italiano per le Audizioni Radiofoniche »;
Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione di un delegato del Governo nel Consiglio suddetto;

Decreta:

A decorrere dal 1° novembre 1931, il conte cav. uff. Alberto Buraggi, capitano di fregata nella riserva navale, è nominato delegato del Governo nel Consiglio di amministrazione della Società anonima « Ente Italiano per le Audizioni Radiofoniche » a norma dell'art. 2 della convenzione 15 dicembre 1927, approvata con R. decreto 29 dicembre 1927, numero 2526, in sostituzione del cav. di gr. cr. prof. Cesidio Giovanni Di Pirro, direttore della sezione postale-telegrafica del Regio istituto sperimentale delle comunicazioni e della Scuola superiore di telegrafia e telefonia.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 ottobre 1931 - Anno IX

Il Ministro: CIANO.

(8665)

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1931.
Autorizzazione all'Opera nazionale Balilla ad accettare un fabbricato donato dal comune di Pigna.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto-legge 14 novembre 1929, n. 1992;
Veduto l'art. 17 della legge 3 aprile 1926, n. 2247;
Veduto l'art. 12 del regolamento amministrativo dell'Opera nazionale Balilla, approvato col R. decreto 9 gennaio 1927, n. 6;
Veduto il R. decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1554;
Veduto il regolamento approvato col R. decreto-legge 26 luglio 1896, n. 361;
Veduto l'atto stipulato in Porto Maurizio d'Imperia in data 29 agosto 1930-VIII a rogito del notaio Bernardino Re residente in Dolcedo, col quale il comune di Pigna ha donato all'Opera nazionale Balilla, che l'ha accettato, un fabbricato di proprietà comunale sito nel comune di Pigna e denominato Cappella di S. Croce;
Veduta la deliberazione n. 33 in data 22 luglio 1931-IX, con la quale il presidente dell'Opera nazionale Balilla ha deciso di accettare la donazione suddetta;

Decreta:

L'Opera nazionale Balilla è autorizzata ad accettare la donazione di cui alle premesse.

Roma, addì 30 ottobre 1931 - Anno X

Il Ministro: GIULIANO.

(8669)

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1931.
Autorizzazione all'Opera nazionale Balilla ad accettare un appezzamento di terreno donato dal comune di Palma di Montechiaro.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto-legge 14 novembre 1929, n. 1992;
Veduto l'art. 17 della legge 3 aprile 1926, n. 2247;
Veduto l'art. 12 del regolamento amministrativo dell'Opera nazionale Balilla, approvato col R. decreto 9 gennaio 1927, n. 6;
Veduto il R. decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1554;
Veduto il regolamento approvato col R. decreto 26 luglio 1896, n. 361;
Veduto l'atto stipulato il 2 giugno 1931-IX in Palma di Montechiaro, a rogito del segretario del Comune (n. 718 di repertorio), col quale il Comune medesimo di Palma di Montechiaro ha donato all'Opera nazionale Balilla, che ha accettato, un appezzamento di terreno, espressamente espropriato per la costruzione della Casa del Balilla nonchè le opere costruite a cura del Comune sul terreno stesso; e l'Opera nazionale Balilla si è impegnata a corrispondere al Comune la somma di L. 50.000, a titolo di contributo nelle spese per la costruzione della detta Casa del Balilla;
Veduta la deliberazione n. 38 in data 20 agosto 1931-IX, con la quale il presidente dell'Opera nazionale Balilla ha approvato l'atto suddetto;

Decreta:

L'Opera nazionale Balilla è autorizzata ad accettare la donazione, di cui alle premesse, disposta a suo favore dal comune di Palma di Montechiaro.

Roma, addì 30 ottobre 1931 - Anno X

Il Ministro: GIULIANO.

(8668)

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1931.
Autorizzazione all'Opera nazionale Balilla ad accettare un fabbricato donato dal comune di Aosta.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto-legge 14 novembre 1929, n. 1992;
Veduto l'art. 17 della legge 3 aprile 1926, n. 2247;
Veduto l'art. 12 del regolamento amministrativo dell'Opera nazionale Balilla, approvato col R. decreto 9 gennaio 1927, n. 6;
Veduto il R. decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1554;
Veduto il regolamento approvato col R. decreto-legge 26 luglio 1896, n. 361;
Veduto l'atto stipulato in Aosta il 2 dicembre 1930-IX a rogito del notaio Enrico Marcoz, residente in Etroubles, col quale il comune di Aosta ha donato all'Opera nazionale Balilla, che l'ha accettato, il fabbricato esistente in Aosta denominato « Jeu de l'Arquebuse » con l'annesso porticato lavatoio allo scopo di provvedere le scuole di Aosta di una palestra ginnastica, assumendo altresì l'obbligo di corrispondere un contributo di L. 50.000 per una volta tanto a titolo di concorso nelle spese per la trasformazione del fabbricato in palestra ginnastica;
Veduta la deliberazione n. 14 in data 24 marzo 1931-IX, con la quale il presidente dell'Opera nazionale Balilla ha deciso di accettare la donazione suddetta;

Decreta:

L'Opera nazionale Balilla è autorizzata ad accettare la donazione, di cui alle premesse, disposta a suo favore dal comune di Aosta.

Roma, addì 30 ottobre 1931 - Anno X

Il Ministro: GIULIANO.

(8670)

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1931.
Autorizzazione all'Opera nazionale Balilla ad accettare alcuni immobili donati dal comune di Tolentino.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto-legge 14 novembre 1929, n. 1992;
Veduto l'art. 17 della legge 3 aprile 1926, n. 2247;
Veduto l'art. 12 del regolamento amministrativo dell'Opera nazionale Balilla, approvato col R. decreto 9 gennaio 1927, n. 6;
Veduto il R. decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1554;
Veduto il regolamento approvato col R. decreto 26 luglio 1896, n. 361;
Veduto l'atto stipulato in Tolentino il 12 settembre 1931-IX a rogito del segretario capo del comune di Tolentino (n. 731 di repertorio) col quale il Comune ha donato all'Opera nazionale Balilla, che l'ha accettata, una casa con annessa palestra e terreno adiacente ad uso di Casa del Balilla e l'Opera si è impegnata a corrispondere al Comune la somma di L. 90.000 a saldo titolo di contributo per l'avvenuta costruzione della suddetta Casa del Balilla;
Veduta la deliberazione n. 44 in data 16 ottobre 1931-IX, con la quale il presidente dell'Opera nazionale Balilla ha approvato l'atto suddetto;

Decreta:

L'Opera nazionale Balilla è autorizzata ad accettare la donazione di cui alle premesse, disposta a suo favore dal comune di Tolentino.

Roma, addì 30 ottobre 1931 - Anno X

Il Ministro: GIULIANO.

(8671)

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1931.
Autorizzazione all'Opera nazionale Balilla ad accettare un fabbricato donato dal comune di Dolcedo.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto-legge 14 novembre 1929, n. 1992;
Veduto l'art. 17 della legge 3 aprile 1926, n. 2247;
Veduto l'art. 12 del regolamento amministrativo dell'Opera nazionale Balilla, approvato col R. decreto 9 gennaio 1927, n. 5;
Veduto il R. decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1554;
Veduto il regolamento approvato col R. decreto 26 luglio 1896, n. 361;
Veduto l'atto stipulato in Portomaurizio d'Imperia il 27 giugno 1931-IX a rogito del notaio Bernardino Re, residente in Dolcedo, atto col quale il comune di Dolcedo ha donato all'Opera nazionale Balilla, che l'ha accettato, un fabbricato sito nel comune, frazione Piazza, e denominato ex Oratorio di S. Domenico da adibirsi a Casa del Balilla;

Veduta la deliberazione n. 31 in data 18 luglio 1931-IX, con la quale il presidente dell'Opera nazionale Balilla ha approvato l'atto di donazione suddetta;

Decreta:

L'Opera nazionale Balilla è autorizzata ad accettare la donazione di cui alle premesse, disposta a suo favore dal comune di Dolcedo.

Roma, addì 31 ottobre 1931 - Anno X

Il Ministro: GIULIANO.

(8672)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 13062.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dal sig. Giuseppe Ujcic, nato a Volosca-Abbazia il 18 aprile 1905 da Giovanni e da Teresa Rutar, residente a Volosca-Abbazia, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Urbini »;
Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;
Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;
Udito il parere della commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Ujcic è ridotto nella forma italiana di « Urbini » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal sig. podestà di Volosca-Abbazia al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 10 ottobre 1931 - Anno IX

p. *Il prefetto*: BEVILACQUA.

(7448)

N. 14878.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dalla signora Caterina Sabec ved. Zaninich, nata a Fiume il 25 novembre 1901 da Francesco e da Orsola Dolenc, residente a Fiume, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Zanini ».
Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;
Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;
Udito il parere della commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Caterina Sabec ved. Zaninich è ridotto nella forma italiana di « Zanini » a tutti gli effetti di legge.

Uguale riduzione è disposta per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:
Eleonora, nata a Fiume il 26 novembre 1925, figlia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Fiume alla richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 17 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: DE BIASE.

(7449)

N. 14183.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dal sig. Edoardo Marinsek, nato a Fiume il 10 febbraio 1907 da Antonio e da Matilde Bernardelli, residente a Fiume, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Marini »;
Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;
Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;
Udito il parere della commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Edoardo Marinsek è ridotto nella forma italiana di « Marini » a tutti gli effetti di legge.

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:
Laura Zoppa, nata a Fiume il 28 marzo 1907, moglie;
Italo, nato a Fiume il 3 dicembre 1929, figlio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Fiume al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 19 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: DE BIASE.

(7450)

N. 14185.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dal sig. Giovanni Marinsek, nato a Fiume l'8 luglio 1905 da Antonio e da Matilde Bernardelli, residente a Fiume, diretta ad ottenere ai ter-

mini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Marini ».
Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;
Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;
Udito il parere della commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Marinsek è ridotto nella forma italiana di « Marini » a tutti gli effetti di legge.

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Aurora Kucich, nata a Fiume il 4 febbraio 1909, moglie;
Ferruccio, nato a Fiume l'8 ottobre 1929, figlio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Fiume al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 19 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: DE BIASE.

(7451)

N. 8028.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dal sig. Ettore Toncinich, nato a Fiume il 10 febbraio 1903 da Francesco e da Francesca Ilissich, residente a Fiume, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Tomini »;
Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;
Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;
Udito il parere della commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Ettore Toncinich è ridotto nella forma italiana di « Tomini » a tutti gli effetti di legge.

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Alice Manzoni, nata a Fiume il 20 novembre 1905, moglie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Fiume al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 24 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: DE BIASE.

(7452)

N. 8030.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dal sig. Francesco Toncinich, nato a Bogliuno il 21 agosto 1873 da Giuseppe e da Teresa Ferranda, residente a Fiume, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Tomini »;
Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;
Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;
Udito il parere della commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Francesco Toncinich è ridotto nella forma italiana di « Tomini » a tutti gli effetti di legge.

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Francesca Illiasich, nata a Bogliuno il 6 dicembre 1878, moglie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Fiume al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 24 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: DE BIASE.

(7453)

N. 2641.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ZARA

Visti il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, concernente la restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della provincia di Trento e il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, contenente le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge citato;
Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel suddetto R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;
Ritenuto che il cognome « Valentich » è di origine italiana e che in applicazione dell'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926 deve riassumere forma italiana;
Sentito il parere della Commissione consultiva all'uopo nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Valentich Andrea fu Cristoforo e fu Palcich Mattea, nato a Pago (Jugoslavia) il 17 marzo 1887 e domiciliato a Zara, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Valenti ».
Uguale restituzione è disposta anche per la moglie Paro-Vidolin Beata Maria fu Francesco e fu Palcich Domenica, nata a Pago (Jugoslavia) il 16 marzo 1893; e per i figli Francesco e Giovanni nati a Pago (Jugoslavia).

Il presente decreto sarà a cura della competente autorità comunale notificato all'interessato nei modi previsti dal nu-

mero 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Zara, addì 20 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: VACCARI.

(7454

N. 2640.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ZARA

Visti il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, concernente la restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della provincia di Trento e il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, contenente le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge citato;
Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel suddetto R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;
Ritenuto che il cognome « Valentich » è di origine italiana e che in applicazione dell'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926 deve riassumere forma italiana;
Sentito il parere della Commissione consultiva all'uopo nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Valentich Vincenzo fu Giovanni e di Facini Giuseppina, nato a Pago (Jugoslavia) il 12 febbraio 1893 e domiciliato a Zara, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Valenti ».
Uguale restituzione è disposta anche per la moglie Margherita nata Raccamarich fu Stefano e fu Grasso Pierina, nata a Pago (Jugoslavia) il 5 settembre 1888; e per i figli Giovanni nato a Pago (Jugoslavia) il 12 gennaio 1924; Antonio nato a Zara il 24 giugno 1930.

Il presente decreto sarà a cura della competente autorità comunale notificato all'interessato nei modi previsti dal numero 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Zara, addì 20 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: VACCARI.

(7455)

N. 2839.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ZARA

Visti il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, concernente la restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della provincia di Trento e il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, contenente le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge citato;
Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel suddetto R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;
Ritenuto che il cognome « Bartulovich » è di origine italiana e che in applicazione dell'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926 deve riassumere forma italiana;
Sentito il parere della Commissione consultiva all'uopo nominata:

Decreta:

Il cognome della signorina Bartulovich Maria di ignoti, nata a Zara il 24 agosto 1874 e domiciliata a Zara, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bartoli ».

Il presente decreto sarà a cura della competente autorità comunale notificato all'interessata nei modi previsti dal numero 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Zara, addì 21 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: VACCARI.

(7456)

N. 2840.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ZARA

Visti il R. decreto-legge 10 gennaio 1926 n. 17, concernente la restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della provincia di Trento e il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 contenente le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge citato;
Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel suddetto R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;
Ritenuto che il cognome « Bartulovich » è di origine italiana e che in applicazione dell'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926 deve riassumere forma italiana;
Sentito il parere della Commissione consultiva all'uopo nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bartulovich Giovanni di Giovanni e di Marcovich Antonia, nato a San Giorgio (Jugoslavia) il 4 novembre 1868 e domiciliato a Zara, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bartoli ».
Uguale restituzione è disposta anche per i figli Giovanni, Crispina, Adele e Domenico di Giovanni e fu Caterina Chergona, nati a Novaglia (Jugoslavia) rispettivamente il 24 agosto 1908, 25 ottobre 1909, 12 marzo 1913 e 31 ottobre 1914.

Il presente decreto sarà a cura della competente autorità comunale notificato all'interessato nei modi previsti dal n. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Zara, addì 21 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: VACCARI.

(7458)

N. 2626.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ZARA

Visti il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, concernente la restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della provincia di Trento e il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, contenente le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge citato;
Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel suddetto R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;
Ritenuto che il cognome « Bacassun » è di origine italiana e che in applicazione dell'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926 deve riassumere forma italiana;
Sentito il parere della Commissione consultiva all'uopo nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bacassun Matteo fu Giovanni e fu Mazzola Domenica, nato a Sebenico (Jugoslavia) il 1° settembre 1864 e domiciliato a Zara, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Boccassini ».

Uguale restituzione è disposta anche per la moglie Zrilich Marta fu Matteo e fu Klamar Maria, nata a Bencovaz (Jugoslavia) il 1° aprile 1881 e per i figli Fides e Crescimiro nati ad Obbrovazzo (Jugoslavia) rispettivamente il 20 luglio 1904 ed il 22 ottobre 1906.

Il presente decreto sarà a cura della competente autorità comunale notificato all'interessato nei modi previsti dal numero 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Zara, addì 23 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: VACCARI.

(7459)

N. 2520.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ZARA

Visti il R. decreto-legge 10 gennaio 1926 n. 17, concernente la restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della provincia di Trento e il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 contenente le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge citato;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel suddetto R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Ritenuto che il cognome « Arsich » è di origine italiana e che in applicazione dell'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926 deve riassumere forma italiana;

Sentito il parere della Commissione consultiva all'uopo nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Arsich Pasquale fu Antonio e fu Bradizza Domenica, nato a Spalato (Jugoslavia) il 5 ottobre 1860 e domiciliato a Zara, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Arsi ».

Uguale restituzione è disposta anche per la moglie Tommasina Marin fu Giovanni e fu Pesucich Lucia, nata a Soline (Jugoslavia) il 9 marzo 1865 e per la figlia Antonietta nata a Zara il 19 febbraio 1901.

Il presente decreto sarà a cura della competente autorità comunale notificato all'interessato nei modi previsti dal n. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Zara, addì 23 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: VACCARI.

(7460)

N. 2564.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ZARA

Visti il R. decreto-legge 10 gennaio 1926 n. 17, concernente la restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della provincia di Trento e il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 contenente le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge citato;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel suddetto R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Ritenuto che il cognome « Baburek » è di origine italiana e che in applicazione dell'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926 deve riassumere forma italiana;

Sentito il parere della Commissione consultiva all'uopo nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Baburek Giuseppe fu Antonio e fu Banich Lucia, nato a Zara il 20 gennaio 1908 e domiciliato a Zara, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Baburi ».

Uguale restituzione è disposta anche per le sorelle Miranda, Caterina e il fratello Francesco, nati a Zara rispettivamente il 31 ottobre 1913, il 23 novembre 1904 e il 20 settembre 1900.

Il presente decreto sarà a cura della competente autorità comunale notificato all'interessato nei modi previsti dal n. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Zara, addì 23 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: VACCARI.

(7461)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le comunicazioni ha presentato alla on. Presidenza della Camera dei deputati in data 4 novembre 1931-X il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 8 ottobre 1931, n. 1284 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 27 ottobre 1931, n. 249), recante provvedimenti per la costruzione e l'arredamento degli edifici postali telegrafici.

(8690)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le comunicazioni ha presentato alla on. Presidenza della Camera dei deputati in data 4 novembre 1931-X il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 17 settembre 1931, n. 1276 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 ottobre 1931, n. 249), concernente le tariffe telefoniche interurbane per la stampa quotidiana politica.

(8691)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Approvazione di nomine sindacali.

Si comunica che con decreti Ministeriali in data 20 ottobre 1931 sono state approvate le seguenti nomine sindacali:

Graziani cav. dott. Francesco a segretario del Sindacato provinciale fascista dei medici di Zara.

Sergiusti dott. Giovanni a segretario del Sindacato provinciale fascista dei medici di Lucca.

Scarpinato Cinnirella dott. Michele a segretario del Sindacato provinciale fascista dei farmacisti di Caltanissetta.

Miceli comm. dott. Domenico a segretario del Sindacato provinciale fascista dei veterinari di Palermo.
Ferrari dott. Adolfo a segretario del Sindacato provinciale fascista dei veterinari di Verona.
Caporali dott. Livio a segretario del Sindacato provinciale fascista dei veterinari di Milano.
Mendola cav. dott. Michele a segretario del Sindacato provinciale fascista dei veterinari di Agrigento.
Pastore dott. Alfredo a segretario del Sindacato provinciale fascista dei veterinari di Alessandria.
Bolognini dott. Gabriele a segretario del Sindacato provinciale fascista dei veterinari di Sondrio.
Sguilla Marcella a segretaria del Sindacato provinciale fascista delle levatrici di Perugia.
Collodel Carmela a segretaria del Sindacato provinciale fascista delle levatrici di Belluno.
Baccarini Elettra a segretaria del Sindacato provinciale fascista delle levatrici di Ravenna.
Federici geom. Federico a segretario del Sindacato provinciale fascista dei geometri di Verona.
Ghia geom. Giuseppe a segretario del Sindacato provinciale fascista dei geometri di Genova.

(7496)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevuta di titoli del Debito pubblico.

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 49).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sotto indicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 306 mod. X — Data: 7 settembre 1928 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Sezione Regia tesoreria provinciale di Forlì — Intestazione: Giovanardi Aurelio di Ettore — Titoli del Debito pubblico: nominativi 2 — Rendita: L. 63 — Consolidato 3,50 %, con decorrenza 1° gennaio 1927.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 10 ottobre 1931 - Anno IX.

Il direttore generale: CIARROCCA.

(7302)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Domanda di tramutamento di certificato consolidato 5 %.

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 29.

È stato chiesto il tramutamento al portatore del certificato consolidato 5 % n. 81141 di L. 60 intestato a Lopresti Alfonso fu Giuseppe domiciliato in New-York.
Essendo detto certificato mancante del mezzo foglio di compartimenti semestrali (3ª e 4ª pagina del certificato stesso) si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si procederà alla chiesta operazione ai sensi dell'art. 169 del vigente regolamento sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 31 agosto 1931 - Anno IX

Il direttore generale: CIARROCCA.

(6617)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico.

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 51.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della sotto indicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 15 — Data: 4 agosto 1931 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Arezzo — Intestazione: Neri Alfredo — Titoli del Debito pubblico: al portatore 1 — Rendita: L. 3, consolidato 3 %, con decorrenza 1° aprile 1926.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 24 ottobre 1931 - Anno IX.

Il direttore generale: CIARROCCA.

(7407)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 220.

Media dei cambi e delle rendite

del 7 novembre 1931 - Anno X

Francia	76.52	Oro	370.47
Svizzera	380 —	Belgrado	—
Londra	73.825	Budapest (Pengo)	—
Olanda	—	Albania (Franco oro)	—
Spagna	—	Norvegia	—
Belgio	2.72	Russia (Cervonetz)	—
Berlino (Marco oro)	4.60	Svezia	—
Vienna (Schillinge)	—	Polonia (Sloty)	—
Praga	—	Danimarca	—
Romania	—	Rendita 3,50 %	72.175
Peso Argentino Oro	—	Rendita 3,50 % (1902)	68 —
Peso Argentino Carta	—	Rendita 3 % lordo	43.25
New York	19.20	Consolidato 5 %	81.625
Dollaro Canadese	—	Obblig. Venezie 3,50 %	79.05

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Preavviso concernente la 71ª estrazione delle obbligazioni per la Ferrovia maremmana.

Si notifica che nel giorno di sabato 28 corrente alle ore 9 in Roma, in una sala al pianterreno del Palazzo ove ha sede la Direzione generale del Debito pubblico, via Goito n. 1, aperta al pubblico, avrà luogo la 71ª estrazione delle obbligazioni per la Ferrovia Maremmana, emesse in forza dei Regi decreti 10 febbraio 1861, n. 4653, e 19 febbraio 1862, n. 473.
Giusta la tabella di ammortamento del debito anzidetto saranno estratte n. 1091 obbligazioni sulle n. 67997 attualmente vigenti.
I numeri delle obbligazioni sorteggiate, da rimborsarsi a cominciare dal 2 gennaio 1932, verranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 novembre 1931 - Anno X

Il direttore generale: CIARROCCA.

(8692)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*).

Rettifiche d'intestazione.

(Elenco n. 17).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	131151	350 —	Casali *Carolina* fu Luigi, moglie di *De Micheli* Giovanni, dom. in Pavia.	Casali *Maria-Delfina-Carolina* fu Luigi, moglie di *Demicheli* Giovanni, dom. in Pavia.
»	453087	425 —	Macario *Angelo* di Giacomo, minore sotto la p. p. del padre, dom. in Cuneo.	Macario *Angela-Giuseppina* di Giacomo, minore ecc. come contro.
»	347237	850 —	Biffignandi Flavio di Edoardo, dom. in Torino; con usuf. a *Scmoleh Luigia* fu Francesco, dom. in Milano.	Intestata come contro; con usuf. a *Schmoleck Anastasia-Maria-Luigia* di Francesco, dom. in Milano.
» »	74855 84000	500 — 450 —	*Natali* Salvatore fu Domenico, dom. in New York.	*Natoli* Salvatore fu Domenico, dom. in New York.
3,50 %	61588	59,50	Gagliani *Antonio* di Giovan Battista, dom. in Pettineo (Messina) ipotecata.	Gagliani *Giuseppe-Antonio* di Giovan Battista, dom. come contro, ipotecata.
»	804123	427 —	Nasi Giuseppe di Edoardo, *minore sotto la p. p. del padre*, dom. in Torino, con usuf. a Nasi Edoardo fu Carlo Felice.	Nasi Giuseppe-*Mario* di Edoardo, dom. in Torino; con usuf. come contro.
Cons. 5 %	371160	400 —	Meoli Clelia fu *Michele* moglie di Gubitosa Ludovico, dom. in Monte Miletto (Avellino), vincolata.	Meoli Clelia fu *Giuseppe-Michele-Arcangelo* moglie ecc. come contro.
3,50 %	360464	1.050 —	*Azara Grazia* fu Giovanni, ved. di *Azara* Antonio, dom. in Cagliari.	*Azzara Maria-Grazia* fu Giovanni, ved. di *Azzara Antonio*, dom. in Cagliari.
»	109976	175 —	Bacchialoni Maria Luigia fu Antonio minore sotto la tutela di Lauteri Antonio Patrizi di Giacomo, dom. in Briga Marittima (Cuneo).	Bacchialoni *o Biacchialon o Baccialoni o Baccialon* Maria Luigia o Maria *Luisa* fu Antonio, minore ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 31 ottobre 1931 - Anno X

Il direttore generale: CIARROCCA.

(7486)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(Unica pubblicazione).

Alienazione di rendite nominative.

Le rendite sottodesignate essendo state alienate per provvedimento dell'autorità competente, giusta il disposto dell'art. 49 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R decreto 17 luglio 1910, n. 536, senza che i corrispondenti certificati abbiano potuto essere ritirati dalla circolazione, si notifica che, ai termini dell'art. 101 del regolamento generale approvato con Regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, le iscrizioni furono annullate e che i relativi certificati sono divenuti di niun valore.

CATEGORIA del debito	NUMERO d'iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3.50 %	306314	Acocella Giovanni fu Pasquale, domic. in Andretta (Avellino) - ipotecata . . . . L.	14 —
»	500070	Intestata come la precedente - ipotecata . . . . »	10,50

Roma, 31 ottobre 1931 - Anno X.

Il direttore generale: CIARROCCA.

(7484)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª pubblicazione).

Smarrimento di certificati provvisori del Prestito del Littorio.

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 15 novembre 1926, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno in pari data, ed in relazione agli art. 15 e seguenti del R. decreto 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei sottoindicati certificati provvisori del Prestito del Littorio.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 156 — Numero del certificato provvisorio: 2710 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 18 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Tripoli — Intestazione: Miceli Antonio fu Luigi, domic. in Tripoli — Capitale: L. 2000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 160 — Numero del certificato provvisorio: 8345 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 7 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Udine — Intestazione: comune di Dignano (Udine) — Capitale L 5000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 164 — Numero del certificato provvisorio: 2503 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 16 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Gorizia — Intestazione: Fondo poveri di Aidussina — Capitale: L. 1100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 164 — Numero del certificato provvisorio: 2504 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 16 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Gorizia — Intestazione: Asilo infantile di Aidussina — Capitale: L. 400.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 164 — Numero del certificato provvisorio: 2505 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 16 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Gorizia — Intestazione: comune di Aidussina — Capitale: L. 2800.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento dei suddetti certificati provvisori, e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè « se l'opponente ne fosse in possesso » i certificati provvisori denunziati smarriti, si provvederà per la consegna a chi di ragione dei titoli definitivi del Prestito del Littorio corrispondenti ai certificati di cui trattasi.

Roma, addì 30 giugno 1931 - Anno IX.

Il direttore generale: CIARROCCA

(5442)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.